

**AVV. GIULIANO GIANNINI**

**AVV. GIOVANNI MORELLI**

*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*

*Tel. e Fax 0832/346679*

*PEC: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it)*

*[morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it)*

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO IN APPELLO**

Per i sigg.ri **MIGGIANO GIOVANNI LUCA**, nato a Maglie il 22.03.1968 c.f. MGGGNN68B23E815R, **BORTONE DANIELE**, nato a Lecce il 27.05.1975 c.f. BRTDNL79E27E506V, **BRANCA FRANCESCO**, nato a Castrignano del Capo il 10.01.1967 c.f. BRNFNC67A10C336M, **MUSIO ALESSANDRO DANIELE**, nato a Poggiardo l' 11.01.1967 c.f. MSULSN67S01G751U, **PARROTTA MARIO**, nato a Cerenzia l'1.03.1964 c.f. PRRMRA64C01C501J, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; pec: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it); fax: 0832-346679) e avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: [morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it), fax 0832-346679) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Lecce alla via Sagrado n. 6, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

Appellanti

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, **USR PUGLIA – AMBITI TERRITORIALI PER LA PROVINCIA DI LECCE E BRINDISI**, in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma .

Appellato

Nonché contro **MACCHITELLA MATILDE**, non costituita in giudizio

Controinteressata

**Per l'annullamento e/o per la riforma**

Dell'Ordinanza n. 2483/2021 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata in data 28.04.2021, resa nel procedimento n.r.g. 8485/2020 e non notificata

**\*\* \*\* \***

### **FATTO**

Gli appellanti, tutti docenti precari della scuola, già inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto valide per il triennio 19-22, volte al conferimento di supplenze brevi, avendone titolo hanno presentato domanda di aggiornamento/inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) disciplinate dall'OM del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/7/2020.

Tutti sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento, per le rispettive classi di concorso di interesse, secondo quanto previsto dal DPR 19/16, così come aggiornato con DM 259/17.

Nel produrre il modulo domanda telematico hanno dichiarato, di aver assolto agli obblighi di leva militare.

Nella medesima domanda alla sezione ALTRE DICHIARAZIONI, hanno, espressamente riferito la loro: **“posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996)”** (cfr. domande degli appellanti).

In nessuna altra sezione gli appellanti hanno potuto dichiarare esattamente il periodo di servizio di leva prestato.

La domanda è stata inoltrata all'U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi – per il ricorrente Parrotta e all'U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale di Lecce – per tutti gli altri appellanti.

In particolare hanno chiesto l'iscrizione nelle graduatorie delle seguenti classi di concorso e nelle seguenti Province secondo la tabella riassuntiva seguente:

Cognome e Nome	Classe di concorso	Provincia
MIGGIANO GIOVANNI LUCA	A050 e A020	LECCE

BRANCA FRANCESCO	B006	LECCE
BORTONE DANIELE	B015	LECCE
MUSIO ALESSANDRO DANIELE	B020	LECCE
PARROTTA MARIO	AAAA, EEEE e ADEE	BRINDISI

Gli Uffici Scolastici hanno provveduto a valutare i titoli presentati senza, tuttavia, prendere in considerazione i punti spettanti per la valutazione del servizio militare (max 12 pt. ad anno scolastico).

Gli appellanti, così, con la pubblicazione delle graduatorie per le supplenze in data 01.09.2020 e 02.09.2020 sono stati graduati in posizioni inferiori rispetto a quelle spettanti, non essendo stato loro valutato il servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitante (diploma e laurea).

Il punteggio valutato, infatti, è solo quello relativo al titolo abilitante e ai servizi di insegnamento prestati nei periodi richiesti dalla normativa regolamentare.

È evidente che l'errata valutazione del punteggio degli appellanti discende dall'illegittima formulazione dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 che all'art. 15, comma 6, prevede la valutazione del servizio militare di leva solo purché prestato in costanza di nomina (cfr. D.M. n. 347/19 in all. n. 1).

L'Amministrazione, quindi, ha errato nel non valutare il servizio militare prestato non in costanza di nomina nonostante sia le disposizioni normative, di cui si riferirà *infra*, sia le numerosissime sentenze ne abbiano previsto e rimarcato la valutabilità.

Hanno così proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, sez. di Roma, rivendicando la valutazione del servizio militare, chiedendo, previo provvedimento cautelare, l'annullamento:

- dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 - *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* - nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6,

dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

- della predetta OM, nella parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che *“gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”*, modalità queste che hanno illegittimamente costretto gli odierni appellanti a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento al 6.08.2020 a presentare domanda di inserimento nella II fascia GPS;

- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, anziché in costanza di nomina, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Lecce e Brindisi , nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a ciascun ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico), per la classi di concorso di rispettiva appartenenza e pubblicate con:

a) decreti UST Lecce prot. n. 11363 del 01-09-2020 e prot. n. 12760 del 16-09-2020;

b) decreti UST Brindisi prot. n. 8563 del 02-09-2020 e prot. n. 9847 del 18-09-2020.

Il Tar Lazio, Sez. III bis, di Roma, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami consistente nella pubblicazione del ricorso sui siti web delle Amministrazioni resistenti, con Ordinanza Cautelare n. 2483/2021 ha rigettato l'istanza cautelare delibando: *“....che il ricorso non appare assistito da apprezzabili profili di fumus atteso che solo con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può fondatamente parlarsi di*

*discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”.*

Tanto premesso l'Ordinanza n. 2483/21 del T.A.R. del Lazio Sez. III bis di Roma appare censurabile per i seguenti motivi, già posti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e che in questa sede si chiede vengano riesaminati, oltre a quelli propri e specifici attinenti alla Sentenza impugnata

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.**

**VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.**

**VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.**

**I.** Con O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 è stato previsto, all'art. 15, comma 6, che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”.*

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non risulta in linea con tutta la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di

leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “*i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”.

Così pure l’art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”.

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha affermato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento, come nella fattispecie di cui trattasi: “*La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado)... Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio. La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato*

*anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.”.*

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – degli appellanti), nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l’accesso all’insegnamento (laurea per alcuni e diploma abilitante all’insegnamento per altri).

Peraltro, anche nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “ ... la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” (si veda, altresì, la giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011).

**Dirimente è la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020** nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a

*tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";*

*secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";*

*tale interpretazione non è corretta;*

*non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;*

*è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;*

*piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;*

*una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione*



*non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;*

*è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.*

E' evidente che l'OM. N. 60/2020, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si configura del tutto arbitraria ed irrazionale poiché, persiste una normativa di carattere generale vigente che riconosce ad una simile prestazione valore di punteggio utile ai fini dell'aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatoria finalizzata al reclutamento del personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato.

In più, va ricordato che gli odierni appellanti hanno adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all'entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare.

Tanto ad indicare che agli stessi deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione.

I docenti in questione, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all'insegnamento, sono stati preposti successivamente al servizio militare obbligatorio allorquando erano già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro in quel periodo. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo

all'ingresso nel mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore nella L. 958/1986 e nel D.Lgs. n.297/1994.

L'operato del Ministero dell'Istruzione e degli UST di Brindisi e Lecce, pertanto, risultano violativi della tutela dell'affidamento degli appellanti medesimi.

Tale tutela indicante, tecnicamente, una situazione di fiducia sulla permanenza della situazione determinata dalla normativa emanata e maturata in capo ai destinatari non è stata tenuta, minimamente, in considerazione.

Invero, gli appellanti davano per scontata la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento su citate, senza alcuna condizione di sorta relativa allo svolgimento del servizio in costanza di nomina.

L'affidamento alla corretta valutazione del servizio militare di leva va tutelato a maggior ragione se si pensa al fatto che essi hanno dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi hanno dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico!

L'operato dell'Amministrazione, pertanto, va censurato e agli appellanti vanno riconosciuti integralmente i punti (2 per ogni mese di servizio militare) per un max di 12 punti all'anno nelle graduatorie di appartenenza per il servizio militare di leva effettuato, poiché coincidenti con un'annualità di servizio.

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.**

Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere corretta la operato dell'UST di Lecce nel non aver valutato il servizio militare di leva del ricorrente si deve eccepire l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L. 97/2004 nella parte in cui non prevede alcun riferimento

alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione.

La mancata valutazione del servizio militare già precedentemente disciplinata in altre fonti legislative viola i diritti di uguaglianza che basano la Repubblica italiana, provocando disparità di trattamento tra coloro i quali si sono visti valutare tale servizio e grazie anche a tale valutazione sono stati assunti a tempo indeterminato e coloro i quali, come il ricorrente, tale servizio non se lo vedono valutato.

Non solo; crea disparità di trattamento anche con le procedure concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che nei loro bandi, invece, prevedono la valutabilità del servizio militare di leva.

È impensabile che la mancata valutazione investa anche coloro i quali siano stati soggetti ad una prestazione personale imposta per legge ex art. 23 della Costituzione.

Non v'è dubbio, infatti che solo dal 1° gennaio 2005 la leva militare sia risultata facoltativa e che coloro i quali si siano assoggettati all'imposizione legislativa fino a quella data esistente, spesso al termine degli studi superiori e dei corsi di laurea, abbiano il sacrosanto diritto di vedersi riconosciuto quel servizio come valutabile nelle procedure concorsuali, volte all'assunzione diretta.

Un'interpretazione restrittiva della norma ministeriale sulla scia del mancato riferimento normativo al servizio militare nella L.143/2004, come effettuata dall'UST di Lecce lederebbe altresì il diritto al lavoro che il ricorrente ha maturato nel corso degli ultimi anni, con ciò compromettendone gravemente l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro degli insegnanti.

### **MOTIVI AVVERSO L'ORDINANZA IMPUGNATA**

L'Ordinanza gravata, afferma impropriamente che il servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.

E' un'affermazione assolutamente distaccata da un'interpretazione legislativa.

Non possono essere messi a confronto le tipologie che ritardano l'ingresso del singolo nel mondo del lavoro, dal momento che in questa sede si tratta di conferire valore ad un servizio (reso per la Nazione) che deve essere riconosciuto nei confronti di tutti coloro che lo hanno svolto (sia che si tratti di servizio civile, sia che si tratti di servizio militare di leva).

La lettura sistematica e complessiva degli artt. 485 co. 7 D.Lgs. 297/1994 e 2050 D.Lgs. 66/2000 devono necessariamente comportare la disapplicazione dei decreti ministeriali (in quanto atti di normazione secondaria) in contrasto con tali previsioni di legge.

**Un' interpretazione differente darebbe adito ad un'intollerabile dissidio giurisprudenziale tra la giustizia amministrativa e quella ordinaria, atteso oltre alle pronunce su menzionate la Cassazione civile sez. lav., ha ribadito i principi secondo cui il servizio militare di leva debba essere valutato all'interno delle graduatorie del personale scolastico anche con le recentissime sentenze n.15467 e n.15127 del 2021.**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE:** le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che gli atti impugnati precludono agli appellanti la possibilità di avanzare in posizioni prioritarie nelle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le loro chance occupazionali in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versano.

Si consideri infatti che le GPS sono tendenzialmente utilizzate per conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

**Insomma, La tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi degli appellanti ma anche dell'amm.ne.**

Premesso quanto innanzi

### **SI CHIEDE**

Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato accolga il presente appello e, per l'effetto, voglia riformare e/o annullare l'Ordinanza n. n. 2483/2021 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata in data 28.04.2021 accogliendo le domande avanzate con il ricorso di I grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli antistatari.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di atti e provvedimenti generali di disciplina di una procedura concorsuale finalizzata alla formazione di un rapporto di pubblico impiego, è indeterminato. Il C. U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.

I sottoscritti difensori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce 31 maggio 2021

**Avv. Giuliano Giannini**

**Avv. Giovanni Morelli**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**EX ART. 41, comma 4, C.P.A.**

I sottoscritti avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli, procuratori degli appellanti in epigrafe menzionati, stanti le procure in calce al presente ricorso

**Premesso**

- Che con l'appello innanzi riportato gli appellanti hanno impugnato l'Ordinanza n. n. 2483/2021 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata in data 28.04.2021 avanzato avverso l'O.M. n. 60/21 che non ha consentito la valutazione del servizio militare, nonchè le graduatorie provinciali per le supplenza (GPS) pubblicate e affisse all'albo degli Ambiti Territoriali in epigrafe menzionati per gli aa.ss. 2020-2022, nella parte in cui non vengono concessi i 12 punti per il servizio militare;

- **Che a tutti a docenti inseriti nelle suddette graduatorie il ricorso introduttivo è già stato notificato per pubblici proclami stante l'Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 422/2021;**

- Che ai fini della completa instaurazione del contraddittorio, l'appello deve essere anch'esso notificato ai docenti potenzialmente lesi e quindi, a tutti i docenti inseriti nelle GPS delle classi di concorso di rispettiva appartenenza degli appellanti degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce e Brindisi;

- Che risulta oggettivamente e sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari;

- Che ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.”*;

- Il medesimo Consiglio di Stato, in caso di ricorsi collettivi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle

Amministrazioni coinvolte nella causa di cui si controverte

**CHIEDONO**

Di essere autorizzati alla notifica del ricorso in appello nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per le supplenze (GPS) delle classi di concorso degli appellanti delle Province su menzionate (Lecce, Brindisi) tramite la pubblicazione sul sito web del MIUR e delle Amministrazioni residenti dei seguenti dati:

- 1) Copia integrale dell'appello;
- 2) Copia dei provvedimenti in itinere adottati dall'Ecc.mo Giudicante;
- 3) Avviso di un sunto generico contenente:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) Numero di ruolo generale e data dell'udienza;

c) Nome degli appellanti;

d) Sunto dei motivi d'appello;

e) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie per le supplenze delle classi di concorso di appartenenza degli appellanti dei degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce e Brindisi vigenti per gli anni scolastici 2020-2022.

Lecce 31/05/2021.

**Avv. Giuliano Giannini**

**Avv. Giovanni Morelli**